

migrazione, pervengono denunce sulla situazione in cui si trovano i cittadini stranieri che fin dalle prime ore della mattina, davanti alle sedi delle questure e dei commissariati, attendono in piedi e al freddo per presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e spesso sono oggetti da parte di agenti di polizia di comportamenti lesivi dei diritti della persona;

le sedi delle questure e dei commissariati spesso non sono dotati di locali sufficientemente adeguati al flusso dei cittadini stranieri e il personale operante non sempre è adeguatamente preparato sulla materia;

i periodi di attesa per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno sono molto più lunghi di quanto stabilito dalla normativa a riguardo, con conseguente ricaduta sulla situazione economico-lavorativa e socio-sanitaria dei richiedenti;

l'istanza ritenuta incompleta dagli incaricati alla ricezione non viene accettata, e non viene fornita all'interessato una motivazione scritta senza la quale non è messo in grado di dimostrare di aver presentato la pratica nei termini previsti per legge —:

se non intenda provvedere a che i locali delle questure siano consoni ad attese così lunghe;

se non intenda dotare questi uffici preposti al ricevimento e alla trattazione delle pratiche, riguardanti la materia dell'immigrazione, di personale adeguatamente preparato;

se non intenda provvedere affinché i cittadini stranieri vengano trattati con il dovuto rispetto della dignità umana;

se non ritenga necessario, nel caso delle istanze giudicate incomplete, che sia data la possibilità di poter integrare la documentazione eventualmente mancante.

(4-02061)

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la vigente normativa comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari stabilisce norme a tutela del consumatore, imponendo che le confezioni riportino in maniera chiara non solo la natura esatta ma anche le caratteristiche del prodotto;

la normativa europea prevede altresì che la denominazione di vendita sia quella prevista dalla legislazione comunitaria o, in assenza di specifici riferimenti, dalle norme legislative regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro in cui viene effettuata la vendita al consumatore finale;

le previsioni normative comunitarie in materia di produzione ed immissione per il consumo umano del latte nel mercato non disciplinano il prodotto classificabile come « Latte fresco Pastorizzato », ma hanno riguardo solo alla più generica tipologia del pastorizzato;

la regolamentazione dell'UE sulle tecnologie impiegabili nella produzione di latte alimentare non comprende la microfiltrazione;

la microfiltrazione comporta una sostanziale alterazione del latte impiegato ed è pertanto necessario prevederne l'esclusione nella produzione di latte fresco;

la specifica disciplina normativa italiana prevista dalla legge 3 maggio 1989 n. 169 è a tutt'oggi pienamente e legittimamente applicabile in ogni sua parte non avendo subito negli anni né modifiche a livello nazionale né tantomeno alcun tipo di censura a livello comunitario;

con tale disciplina normativa, anticipando quelli che sono stati gli ultimi orientamenti della politica comunitaria, il legislatore nazionale si è posto l'obiettivo di mettere il consumatore in condizione di conoscere l'effettiva natura, qualità e ca-

ratteristiche del prodotto fresco pastorizzato nonché, di distinguerlo con facilità da produzioni similari ma non uguali, con cui altrimenti potrebbe essere facilmente confuso;

con circolare del 2 agosto 2000 del Ministero per le attività produttive è stata autorizzata, in aperto contrasto con quanto previsto dalla legislazione comune a tutela dei diritti del consumatore, la vendita in Italia di prodotti ottenuti e confezionati in altri Paesi, che pur utilizzando la stessa denominazione « latte fresco pastorizzato » hanno non solo caratteristiche organolettiche e qualitative diverse, ma anche una diversa durabilità di banco;

una simile iniziativa appare essere in aperto contrasto con le finalità della normativa europea sull'etichettatura dei prodotti alimentari ed in particolare con quanto previsto dalla direttiva dell'Unione europea 13/2000, poiché le disposizioni in essa contenute rischiano di indurre in errore il consumatore non consentendogli di fare scelte consapevoli ed oculate —:

se il Governo intenda assumere urgenti ed indifferibili iniziative per annullare la circolare del Ministero delle attività produttive, avanzare proposte per vedere garantita la corretta informazione del consumatore in merito all'effettiva « freschezza » del latte commercializzato per uso umano diretto, tutelare la produzione italiana di qualità, svolgendo controlli specifici tesi ad accertare che il latte fresco non sia stato sottoposto al processo di microfiltrazione, porre su un piano di legittima concorrenza le aziende trasformatrici nazionale e, infine, definire con chiarezza che la « freschezza » del latte per uso umano diretto è strettamente collegata non solo alla brevità del tempo che intercorre tra la sua mungitura e la sua messa a disposizione del consumatore finale, ma anche da una durabilità di banco che non sia stata prolungata dall'utilizzo di processi di risanamento diversi o integrativi rispetto a quello di pastorizzazione a bassa temperatura. (5-00612)

Interrogazione a risposta scritta:

GAMBALE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'11 dicembre 2001 numerosi pescatori e cittadini hanno inoltrato un esposto alle Procure di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, nonché ai prefetti di Napoli e Caserta, all'Autorità marittima della Campania e ai comandi delle forze dell'ordine delle due province per rappresentare l'urgente necessità di un'efficace azione di contrasto ed annullamento delle forme distruttive, abusive e illegali di pesca che stanno pesantemente intaccando le risorse naturali lungo il litorale di Castelvoturno, creando anche danni a chi esercita la pesca nel rispetto della normativa vigente;

a seguito dell'attività sotto costa — senza il rispetto delle distanze imposte dall'articolo 111 decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 — di imbarcazioni con reti a strascico anche a maglia stretta, di tipo proibito, le risorse ittiche si stanno riducendo oltre i limiti di guardia con il grave e concreto pericolo, se il fenomeno non verrà arrestato e represso, di una vera e propria desertificazione dei fondali nello spazio delle tre miglia dal litorale;

le numerose segnalazioni che vengono fatte all'ufficio locale marittimo di Castelvoturno non hanno determinato, fino a questo momento, alcun cambiamento positivo anche se la presenza di attrezzi come rastrelli o rapidi usati per arare in modo selvaggio i fondali e di reti di tipo proibito per la cattura di pesce di piccolissima taglia è agevolmente verificabile su molte imbarcazioni presso la darsena di San Bartolomeo;

nel praticare le distruttive attività le imbarcazioni che pescano illegalmente non esitano a travolgere le reti di chi svolge il proprio lavoro negli spazi e nei modi

consentiti, come è stato denunciato il 10 dicembre 2001 all'ufficio locale marittimo di Castelvoturno;

l'exasperazione dei pescatori regolarmente autorizzati per gli abusi descritti aumenta di giorno in giorno e vi è ragione di temere conseguenze negative per l'ordine pubblico e la sicurezza di persone e cose —:

se ritengano di adottare tutte le misure di loro competenza per il rispetto delle leggi che regolano le attività di pesca nel tratto di mare antistante il litorale di Castelvoturno e la punizione dei gravi abusi a danno del patrimonio naturale e dei pescatori autorizzati;

se, a tale scopo, ritengano di disporre un maggiore coordinamento tra Ufficio locale marittimo e Forze dell'ordine e anche controlli a terra sulle attrezzature da pesca nella darsena San Bartolomeo.
(4-02066)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

l'Artrite reumatoide è una malattia cronica fortemente invalidante che provoca gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti (in Italia sono circa 350 mila);

questa affezione ha un costo elevato per il paziente che deve provvedere all'acquisto di numerosi farmaci, all'assistenza da parte di altre persone e a servizi e ausili non resi dal servizio sanitario nazionale con evidenti ripercussioni sui bilanci familiari;

negli ultimi mesi sono state immesse sul mercato terapie — cosiddette biologiche — in grado di rallentare la progressione di

questa patologia e di migliorare in modo significativo la qualità di vita dei pazienti trattati;

in forza del varo del Progetto Antares (vedi *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2001) dovrebbe essere possibile usufruire dei farmaci biologici da parte dei pazienti affetti da Artrite reumatoide a uno stadio di malattia rientrante nei parametri definiti dal Progetto stesso, presso un certo numero di centri reumatologici individuati dalle regioni sulla base del dettato del relativo decreto;

da tempo le organizzazioni di rappresentanza dei malati evidenziano l'ineadeguatezza delle procedure di rimborso di tali farmaci da parte delle regioni alle aziende sanitarie ed ospedaliere, il che comporta di fatto una limitazione al ricorso agli stessi da parte dei pazienti che potrebbero trarne beneficio;

i farmaci in parola sono classificati in fascia H;

l'Azienda Ospedaliera che somministra il farmaco al paziente in regime di ambulatorio o *day hospital* riceve a pagamento della prestazione effettuata la tariffa corrispondente al codice DRG cui afferisce l'artrite reumatoide;

l'importo corrisposto è del tutto inadeguato alla copertura dei costi dei farmaci;

solo in poche regioni è attivo il meccanismo di compensazione interaziendale delle prestazioni che consente alle aziende ospedaliere di far gravare il costo del trattamento farmacologico, somministrato in ambulatorio, alla ASL di appartenenza del paziente;

le difficoltà finanziarie a carico delle istituzioni di reumatologia che operano nelle strutture del SSN costituiscono una limitazione oggettiva alla possibilità per i pazienti bisognosi di trattamento di accedere alle terapie biologiche, inficiando di fatto l'implementazione del Progetto Antares medesimo —:

quali provvedimenti il Ministro della salute intenda assumere affinché: